

CODICE CIVILE
REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n.262

TITOLO SETTIMO
Della comunione
CAPO I
Della comunione in generale

testo in vigore dal: 1-1-1999

Art. 1104.

OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

1. Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinuncia al suo diritto.
2. La rinuncia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa.
3. Il cessionario del partecipante è tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati.